

Codice A2202B

D.D. 4 settembre 2025, n. 1198

**Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Mirafiori" con sede in Torino (TO).
Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.**



ATTO DD 1198/A22000/2025

DEL 04/09/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE**

OGGETTO: Associazione “Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Mirafiori” con sede in Torino (TO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

il Presidente dell’Associazione “Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Mirafiori” con sede in Torino (TO), Via Panetti 1, C.F. 97902290010, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 22500 del 27/06/2025;

l’Associazione in oggetto si è costituita in data 15/03/2024 con scrittura privata, registrata presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Rivoli il 12/04/2024 al n. 210 serie 3;

l’Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, persegue lo scopo di *“costituire e gestire una o più Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili in conformità alle disposizioni degli articoli 31 e 32 del D. Lgs. 199/2021, avendo come riferimento prioritario il territorio dei Comuni di Torino, e di fornire benefici ambientali, economici e sociali nelle aree locali in cui opera”*, come meglio descritto e precisato all’articolo 2 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che l’Associazione, ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 18-5603 dell’11/09/2017, ha provveduto a costituire, come attestato da apposita dichiarazione scritta, redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante *pro tempore*, e puntualmente allegata all’istanza di riconoscimento, un fondo di riserva indisponibile di importo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero), che sarà indicato in una specifica voce del passivo dello stato patrimoniale del primo bilancio di esercizio approvato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1600 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Mirafiori" con sede in Torino (TO), Via Panetti 1. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRETTORE (A22000 - WELFARE)

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

ALLEGATO "B" AL N. 6880 DI FASCICOLO

ASSOCIAZIONE "CERS Mirafiori"

Statuto

Art. 1. Denominazione, sede e durata

1.1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile l'Associazione riconosciuta denominata "Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Mirafiori".

1.2. L'Associazione ha sede in Torino, via Panetti 1. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Torino può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

1.3. L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati ai sensi del successivo art. 14.

1.4. L'Associazione è un ente autonomo.

1.5. Il controllo, attraverso la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, del Revisore dei conti e attraverso le deliberazioni di indirizzo, è attribuito agli Associati Ordinari.

Art. 2. Oggetto e scopo

2.1. L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione e svolgerà la sua attività esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte avendo come riferimento prioritario il territorio del Comune di Torino. A tal fine l'Associazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori terzi per perseguire la finalità dell'autoconsumo virtuale. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o gestiti dell'Associazione è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove ciò non sia possibile o parzialmente possibile, per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo all'Associazione. L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o gestiti dall'Associazione può

essere accumulata e venduta anche, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

2.2. L'Associazione non ha scopo di lucro e il suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera, ove si trovano gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

In particolare, l'Associazione persegue, oltre alla finalità di favorire tra i suoi associati l'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta dagli impianti dell'Associazione o nella sua disponibilità con i conseguenti benefici ambientali, le seguenti ulteriori finalità con riferimento alle aree locali in cui si trovano gli impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile:

- contrastare la povertà energetica e ridurre i costi dell'energia;
- accrescere la consapevolezza e la sensibilità sui temi ambientali;
- rafforzare la coesione sociale;
- ridurre le disuguaglianze economiche e sociali;
- concorrere allo sviluppo di attività di produzione di beni e servizi sostenibili;
- valorizzare il territorio in cui opera l'Associazione.

2.3 L'Associazione, o il terzo da essa individuato, è il referente e mandatario degli Associati per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

2.4 I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 5.

2.5 Oltre alla gestione delle comunità energetiche rinnovabili e alle finalità di cui all'art. 2.2., l'Associazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

- (i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte degli Associati,
- (ii) promozione di interventi integrati di domotica;
- (iii) interventi di efficienza energetica;
- (iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri
- (v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.

2.6. Per il raggiungimento dei suoi scopi e nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, l'Associazione può svolgere attività connesse o strumentali, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.

2.7. L'Associazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente. L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi può raccogliere contributi da parte di Associati e di soggetti terzi pubblici e privati.

Art. 3. Associati e quote associative

3.1. Sono ammessi all'Associazione persone fisiche, PMI (fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3.4.) anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3, l. 196/2009, in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni attuative, fermo comunque quanto previsto al successivo art. 3.4, a condizione che dispongano di un POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui opera l'Associazione (**"Associati"**).

3.2. Il controllo dell'Associazione è attribuito esclusivamente agli Associati di cui al precedente paragrafo 3.1 che siano situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia detenuti dall'Associazione (**"Associati Ordinari"**).

3.3. Gli Associati Ordinari sono ripartiti tra Associati che hanno costituito l'Associazione o sono stati successivamente ammessi in tale categoria ai sensi dell'art. 3.8. (**"Associati Ordinari Fondatori"**) e Associati che sono stati successivamente ammessi come Associati Ordinari (**"Associati Ordinari Aggiunti"**). Gli Associati che abbiano la qualifica di cui all'art. 3.1. ma non quella di cui all'art. 3.2 sono indicati come **"Associati Generali"**.

3.4 Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale e che non siano grandi imprese.

3.5. La partecipazione è aperta e volontaria, fermo restando che il controllo è riservato agli Associati Ordinari.

3.6. Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa dell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'atto costitutivo, salvo motivate eccezioni.

3.7. La qualità di Associato dà diritto:

- a partecipare alla vita dell'Associazione;
- a partecipare alla configurazione di riferimento gestita dall'Associazione e accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- ad essere informato delle iniziative organizzate;
- a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.

3.8. Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente finale per il consumo di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

3.9. Coloro che vogliono aderire all'Associazione dovranno presentare domanda, conforme al modello predisposto dall'Associazione, e sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo; tale funzione può essere delegata, con riferimento agli associati persone fisiche consumatrici, anche ad un componente del Consiglio Direttivo che informa il Consiglio Direttivo dell'attività svolta. Nel caso di ammissione di un Associato nella categoria degli Associati Ordinari Fondatori è richiesto anche il consenso della maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori esistenti.

3.10. Gli Associati che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, con l'adesione all'Associazione accettano di devolvere l'importo di tutti i contributi di valorizzazione e incentivazione derivanti dal loro autoconsumo dell'energia condivisa all'Associazione per il perseguimento delle sue finalità sociali, tutte rivolte esclusivamente ai territori ove saranno situati gli impianti di produzione, oltreché per la copertura dei costi. All'atto dell'adesione gli Associati riceveranno adeguata informativa sui benefici a cui rinunciano a favore dell'Associazione in modo da consentire l'espressione di un consenso pienamente informato e fermo che l'Associazione darà rendiconto a posteriori dell'utilizzo degli incentivi utilizzati. Inoltre, gli Associati devono aver conferito mandato all'Associazione (o al terzo da questa individuato) secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, abbiano firmato tutti i documenti predisposti dall'Associazione, dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e alla maturazione degli incentivi.

Art. 4 - Associati sostenitori

4.1. Possono essere ammessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, quali associati sostenitori ("Associati Sostenitori") persone fisiche e giuridiche che

partecipano all'associazione per sostenerne le finalità, escluse comunque imprese la cui partecipazione alla comunità energetica costituisca l'attività commerciale e industriale principale e grandi imprese.

4.2. Gli Associati Sostenitori possono partecipare ai servizi dell'Associazione che non siano riservati agli Associati, secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente statuto, dal Consiglio Direttivo.

4.3 Gli Associati Sostenitori godono dei diritti amministrativi degli Associati Generali.

Art. 5 –Rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo

5.1. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è l'Associazione in persona del Consiglio Direttivo. Ferma la responsabilità ultima del Consiglio Direttivo, l'attività di predisposizione e attuazione del riparto può essere delegata a terzi e può essere attribuita al Referente della CERS nominato ai sensi della normativa applicabile.

5.2. I contributi e gli incentivi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti dell'Associazione o nella disponibilità dell'Associazione sono utilizzati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni attuative degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e in conformità ai seguenti principi e criteri:

a) i ricavi derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi dell'Associazione, ivi inclusi:

- i costi generali di gestione dell'Associazione, da suddividere in parti uguali in caso di pluralità di configurazioni,

- i costi di investimento per la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima, per la remunerazione degli eventuali investimenti degli Associati, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Associati e di terzi e, in generale, i costi di gestione della configurazione;

b) tutti i ricavi residui sono destinati a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione nella disponibilità dell'Associazione. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione della tariffa premio o di altri contributi derivati dall'autoconsumo virtuale ai soggetti ai quali, sulla base delle norme applicabili, non è consentito l'accesso. In ogni caso l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del

Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7.12.2023 e ss.mm.ii., è utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

5.3. Al fine di consentire la verifica del rispetto delle previsioni di cui al precedente paragrafo 5.2., l'Associazione tiene una rendicontazione dettagliata relativa ai ricavi derivanti dall'autoconsumo virtuale di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo 5.2. ultimo periodo e al loro impiego. In caso di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR per impianti inseriti nelle configurazioni, tiene inoltre una contabilità separata per tipi di contribuzioni ricevute.

5.4. Con deliberazione del Consiglio Direttivo può essere approvato apposito Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo, nel rispetto di quanto disposto nel presente articolo 5.

Art. 6 – Perdita della qualità di Associato

6.1. I soggetti che perdono i requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3.1, salvo che siano stati ammessi come Associati Sostenitori, perdono la qualità di Associato e quelli che perdono i requisiti di cui al precedente art. 3.2, ma non quello di cui al precedente art. 3.1, perdono la qualifica di Associato Ordinario e acquisiscono quella di Associato Generale. La perdita dei requisiti e la conseguente esclusione è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio Direttivo, fatta salva la possibilità dell'Associato che abbia subito la decisione di richiedere che questa sia rivista dal Consiglio Direttivo. La perdita da parte dell'Associato dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

6.2. Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, approvata con una maggioranza di due terzi dei componenti, gli Associati possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti, del Codice Etico e delle deliberazioni degli organi associativi.

6.3. Gli Associati hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione o di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile da essa gestita con comunicazione scritta inviata all'Associazione che ha effetto alla fine del mese successivo, a quello di ricezione salva facoltà delle parti di attribuire un termine di

efficacia più lungo, fermi restando eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

6.4. A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto dell'Associato all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione all'Associazione e alla comunità energetica.

Art. 7 – Patrimonio, entrate, esercizio sociale e bilancio di esercizio

7.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo iniziale costituito dagli Associati Fondatori;
- dai beni, mobili e immobili di sua proprietà relativi alla produzione di energia rinnovabile;
- da eventuali fondi di riserva;
- da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio.

Le Entrate dell'Associazione, destinate a coprire i costi dell'attività ordinaria, sono costituite:

- dalle eventuali quote associative annuali che, se determinate, possono essere determinate in modo differenziato a seconda della categoria di Associati;
- dal ricavato e dai proventi delle attività svolte dall'Associazione;
- da altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;
- da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate in quanto CERS e che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione che non sia espressamente imputata al Patrimonio.

7.2 Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego delle Entrate e delle componenti patrimoniali disponibili, comunque tali da assicurare l'adeguatezza dello stesso alla realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte e che non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo iniziale.

7.3 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il raggiungimento delle attività associative e, in ogni caso, impiegati prioritariamente per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, e poi per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.4 Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, potranno assumere obbligazioni e impegni di spesa solo nei limiti delle previsioni del bilancio preventivo approvato, anche su base pluriennale o delle relative variazioni.

7.5. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

7.6. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzatigli incentivi che sono il risultato dell'autoconsumo degli Associati e del rispetto della normativa applicabile.

Art. 8 – Organi

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti.

Art. 9 – L'Assemblea

9.1. L'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

9.2. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione degli Associati da parte del Presidente, Vice-presidente o di altro componente del Consiglio Direttivo su delega del Consiglio Direttivo stesso, mediante comunicazione scritta, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, anche in via telematica (lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero email ordinaria ecc.) inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, o, in alternativa, mediante affissione presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, contenente l'ordine del giorno. In caso di invio di comunicazione agli Associati l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto all'Associazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea. Nei casi in cui gli Associati

Ordinari e gli Associati Generali hanno diversi diritti all'interno dell'Assemblea si procederà a votazione separate per ciascuna categoria di Associati presente all'Assemblea.

9.3. L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio consuntivo;
- b) nomina e revoca componenti il Consiglio Direttivo, salvi quelli di spettanza degli Associati Ordinari Fondatori;
- c) nomina dell'organo di revisione dei conti;
- d) determinazione di compensi a favore dell'organo di revisione dei conti, nei limiti e in conformità alla legislazione tempo per tempo vigente;
- e) indirizzi sulla gestione dell'Associazione e sui controlli da effettuare in merito al rispetto della legge e dello statuto, vincolanti ove approvati come previsto al successivo paragrafo 9.8.;
- f) modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- g) scioglimento e messa in liquidazione, nomina e poteri dell'organo di liquidazione e devoluzione del patrimonio.

9.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

9.5. Hanno diritto di voto gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

9.6. Ogni Associato può farsi rappresentare nelle assemblee con delega scritta solo da un altro Associato (indipendentemente dalla categoria di appartenenza). Le deleghe possono essere revocate in ogni momento. Le società ed enti associati possono partecipare alle assemblee con delega rilasciata a propri amministratori, dipendenti o a terzi. Nel caso di delega di Associati alla società o all'ente associato, il delegato della società o dell'ente può esercitare il diritto di voto per tutti gli Associati che hanno delegato la società o l'ente.

9.7 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% degli Associati in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti (e nel caso di diritti attribuiti ad una categoria di Associati a maggioranza degli Associati della categoria di Associati interessata).

9.8. Le modifiche dello Statuto che riguardino le finalità dell'Associazione, i diritti degli Associati Ordinari Fondatori e degli Associati Ordinari Aggiunti sono validamente assunte solo ove approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori e degli Associati Ordinari Aggiunti presenti in Assemblea. Le deliberazioni che contengono indirizzi relativi alla gestione dell'Associazione sono

vincolanti ove siano state approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori e dalla maggioranza degli Associati Ordinari Aggiunti presenti in Assemblea. Le deliberazioni che approvano il bilancio e nominano il Revisore dei conti sono considerate approvate ove siano state approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori e dalla maggioranza degli Associati Ordinari Aggiunti presenti in Assemblea. Tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea si considerano approvate se hanno ottenuto l'approvazione da parte della maggioranza degli Associati presenti all'Assemblea.

9.9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo.

9.10. Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto degli Associati intervenuti.

9.11. Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri nominati, anche tra non Associati, nel modo seguente:

Gli Associati Ordinari Fondatori hanno diritto di nominare, a maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori presenti nell'Assemblea, due componenti. Gli Associati Ordinari Aggiunti hanno diritto di nominare, a maggioranza degli Associati Ordinari Aggiunti presenti nell'Assemblea, due componenti. Gli Associati Generali hanno diritto di nominare, a maggioranza degli Associati Generali presenti nell'Assemblea, un componente. Il primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

10.2. La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

10.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i Consiglieri possono essere rieletti.

10.4. Qualora venga meno un Consigliere, l'Associato Ordinario Fondatore ovvero l'Assemblea che ha nominato il componente venuto meno provvede alla sua sostituzione. Nel caso di componente di competenza dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea medesima che deve provvedere alla sostituzione.

10.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.7 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente (da scegliersi tra i componenti designati dagli Associati Ordinari Fondatori), il Vicepresidente e il

Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.

10.8. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.

10.9. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.) ai Consiglieri e al Revisore o Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.).

10.11. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, senza necessità che il Presidente o il Segretario, quest'ultimo ove nominato, si trovino nello stesso luogo.

10.12. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti (che nei limiti dei poteri conferiti hanno la legale rappresentanza dell'Associazione) e può nominare collaboratori e consulenti. In particolare, e a titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

a) approva nel mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e nel mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di attività relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi e la valorizzazione dell'energia che sono il risultato dell'autoconsumo degli Associati e del rispetto della normativa applicabile;

- b) delibera, ove necessario, il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo e i regolamenti necessari alla gestione della Associazione;
- c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
- e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
- f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti pubblici o privati;
- h) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti.

Art. 11 – Il Presidente

11.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno tra i componenti designati dagli Associati Ordinari Fondatori.

11.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

11.3. Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.

11.4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente se nominato, cui compete parimenti la rappresentanza legale dell'Associazione. La firma del Vicepresidente costituisce innanzi ai terzi attestazione della sussistenza dell'assenza o impedimento.

Articolo 12 – Il Direttore

12.1. Il Direttore, ove nominato, sovrintende alla gestione dell'Associazione e delle iniziative intraprese. Il Direttore ha i poteri che gli sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Presidente mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti.

Art. 13 – Revisore dei Conti

13.1 L'Assemblea, con la maggioranza determinante dei voti degli Associati Ordinari Fondatori e degli Associati Ordinari Aggiunti, nomina un Revisore dei conti iscritto al relativo albo dei revisori legali dei conti. Il revisore resta in carica per un triennio e si esprime sui bilanci, verificando il rispetto dei principi contabili e delle norme statutarie.

13.2. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale; può controllare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Revisore vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti approvati dall'Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e dispone dei medesimi poteri previsti per i sindaci di società per azioni ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile.

13.3. Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e presenta all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale una relazione in cui illustra le attività svolte, incluse le verifiche di conformità allo Statuto, ai regolamenti interni e alla legge.

Art. 14 – Scioglimento

14.1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli Associati e con il consenso della maggioranza Associati Ordinari Fondatori.

14.2. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe.

Art. 15 – Norma finale

15.1. Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge, generali e di settore.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 12 giugno 2025

F.ti: Giuseppe MOCCIA

ALBERTO VADALA'